



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 27/1 lett. o) (calcio), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), e lett. b), (circostanza aggravante vulnerabilità), e 30/1 lett. a), (insulti ripetuti all'arbitro durante tutto il corso della gara), del Regolamento di Giustizia;

- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale-Comitato Regionale Siciliano impugnato con cui al Sig. Alessandro Confido, giocatore e tesserato del Centro Avviamento Sport Rugby Reggio ASD, è stata irrogata la squalifica di sei mesi (dal 22/12/2025 al 21/06/2026 compresi), e al Centro Avviamento Sport Rugby Reggio ASD è stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 400,00 (quattrocento/00);

- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 16 gennaio 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
Avv. Achille Reali